

OGGETTO: Circolare 22.2011

Seregno, li 8 novembre 2011

SOCIETA' IN PERDITA E PRESUNZIONE SOCIETA' DI COMODO

E' importante quest'anno verificare in anticipo il risultato economico del bilancio al 31-12-2011 per prevenire spiacevoli conseguenze fiscali. Infatti, le società (Spa, Srl, Sapa, Snc, Sas,) che presentano **dichiarazioni in perdita fiscale** per tre periodi d'imposta consecutivi (2009, 2010 e 2011) verranno considerate non operative a partire dal quarto periodo d'imposta (cioè dal 2012).

Allo stesso modo sono considerate di comodo dal 2012 le società che nel triennio precedente per due periodi d'imposta sono state in perdita fiscale e per uno hanno dichiarato un reddito inferiore a quello minimo previsto dalla disciplina delle società non operative.

EFFETTI

Ricorrendo le ipotesi di cui sopra ci saranno le seguenti conseguenze:

- obbligo di dichiarare ai fini IRES/IRPEF il reddito minimo e, ai fini IRAP, il valore della produzione minimo determinato ai fini delle società di comodo;
- applicazione dell'aliquota **IRES maggiorata (38%) per le società di capitali (27,50 + 10,50)**.
- nel periodo in cui la società è non operativa, è possibile utilizzare le perdite di periodi precedenti in diminuzione solo del reddito che eccede quello minimo;
- credito IVA: impossibilità di (i) chiedere a rimborso; (ii) cedere il credito; (iii) utilizzare in compensazione;
- divieto di riporto del credito IVA in assenza di operazione IVA attive per 3 periodi di imposta consecutivi.

In sostanza, le società che si troveranno in una delle situazioni sopra descritte (perdite per tre esercizi oppure due esercizi in perdita e un esercizio con utile inferiore al minimo delle società di comodo) dovranno: (i) benchè in perdita, dichiarare un reddito da società di comodo; (ii) corrispondere un'imposta IRES maggiorata del 10,5% (38%); (iii) non potranno utilizzare l'eventuale credito IVA con possibilità anche di perderlo.

DISAPPLICAZIONE NORME SOCIETA' DI COMODO

La norma che definisce le società di comodo ha previsto una serie di esclusioni così sintetizzabili (si riportano le più comuni):

CAUSE DI ESCLUSIONE AUTOMATICA (Relative ai soggetti esclusi direttamente dalla norma)

- Soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di società di capitali
- Soggetti che si trovano nel **1° periodo d'imposta**
- Società con un **numero di soci non inferiore a 50** (per la maggior parte del periodo d'imposta)
- Società che, nei 2 esercizi precedenti, hanno avuto un numero di **dipendenti mai inferiore alle 10 unità** (per i giorni compresi nel periodo oggetto di osservazione, compreso l'esercizio per il quale si deve effettuare il test di operatività)
- Società che presentano un ammontare complessivo del **valore della produzione** (raggruppamento A del conto economico) **superiore al totale attivo** dello stato patrimoniale
- Società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale
- **Società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore**
- Società in stato di **fallimento**, in **amministrazione straordinaria**, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in **concordato preventivo**.

SITUAZIONI OGGETTIVE DI DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA (soggetti che presentano situazioni oggettive che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi per superare il test di operatività)

- **Società in stato di liquidazione**, cui non risulti applicabile la disciplina dello scioglimento o trasformazione agevolata, che con **impegno assunto in dichiarazione dei redditi** richiedono la cancellazione dal Registro delle Imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva

- Società in stato di **fallimento**, assoggettate a **procedure di liquidazione giudiziaria** e di **liquidazione coatta amministrativa**; società in **concordato preventivo** e in **amministrazione straordinaria**
- Società che dispongono di immobilizzazioni costituite da **immobili concessi in locazione ad enti pubblici**, ovvero locati a canone vincolato in base alla L. 431/1998 o ad altre leggi regionali o statali
- Società che detengono **partecipazioni** in:
 - **società considerate non di comodo**, ai sensi dell'art. 30 della L. 724/1994;
 - società escluse dall'applicazione della disciplina di cui al citato art. 30 anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione;
 - società collegate residenti all'estero cui si applica il regime dell'art. 168 Tuir;
 - società che hanno **ottenuto l'accoglimento dell'istanza di disapplicazione in relazione ad un precedente periodo di imposta**, sulla base di circostanze oggettive puntualmente indicate nell'istanza, **che non hanno subito modificazioni nei 3 periodi di imposta successivi**.

DISAPPLICAZIONE PER ISTANZA DI INTERPELLO

Le società possono presentare istanza di interpello al Direttore Regionale dell'Agenzia delle Entrate, per ottenere la disapplicazione delle norme antielusive, evidenziando le motivazioni che hanno determinato il conseguimento delle perdite

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Associato Contrino

Riferimenti normativi

DL 138/2011 Art 2 c. 36 decies e segg.